



## **TOTALE ELIMINAZIONE DEI CERTIFICATI NEI RAPPORTI CITTADINO-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Legge di stabilità 2012 (L. 12/11/ 2011, n.183) in vigore dal **1° gennaio 2012** ha introdotto diverse novità in materia di **certificazioni e dichiarazioni sostitutive**. Elenchiamo di seguito le novità più significative del provvedimento:

- dal **1° gennaio 2012** è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati;
- **le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni** (Comuni, ecc.) relativamente a stati e qualità personali sono **utilizzabili solo nei rapporti tra privati**;
- sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere messa una **apposita dicitura** che indichi che **il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi**;
- i certificati anagrafici, le certificazioni di Stato Civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile non sono più ammessi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
- le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi **non possono richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino «autocertificabili»**, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati le P.A. sono tenute ad **acquisire d'ufficio** le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Diversamente, rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.